



SENATO DELLA REPUBBLICA

VII COMMISSIONE ISTRUZIONE RICERCA E BENI CULTURALI

MEMORIA UDIR

AG 244

Esami di Stato conclusivi del secondo ciclo di istruzione.

Premessa e aspetti positivi sulla nuova disciplina

Il sistema scolastico italiano vive da anni in un clima di instabilità, in particolare gli Esami di Stato sono stati più volte modificati sia in ordine alle modalità dell'esame che alla scelta dei commissari.

L'esame di maturità ha quasi 100 anni, è nato nel 1923 con la riforma di Giovanni Gentile. La prima vera rivoluzione di quell'esame è avvenuta nel 1969, nel pieno delle manifestazioni studentesche, quando il ministro Fiorentino Sullo varò la maturità con solo 2 scritti, 2 materie all'orale, voto in sessantesimi, e insieme decretò la liberalizzazione degli accessi all'università, da allora qualunque diplomato può iscriversi a qualunque facoltà.

La formula resta invariata fino alla riforma del 1997 del ministro Luigi Berlinguer che dà il via ai crediti scolastici, a 3 scritti (italiano, prova specifica per indirizzo, "quizzone" multidisciplinare") e un orale sulle materie dell'ultimo anno, commissione mista e voto in centesimi.

Da quel momento ogni ministro, del nuovo millennio, ha apportato le proprie modifiche: Letizia Moratti, Giuseppe Fioroni, Mariastella Gelmini.

La riforma della ministra Valeria Fedeli (D. Lgs. 62/2017), prevedeva: fine della 3^a prova, solo 2 scritti e un orale, obbligatorietà della partecipazione ai test Invalsi e della frequenza ai percorsi di alternanza scuola-lavoro.

Il ministro Marco Bussetti non ha fatto una nuova riforma dell'esame, ma solo tagli alla precedente, sospendendo e rinviando due punti importanti: l'obbligatorietà di partecipazione ai test Invalsi e all'alternanza scuola lavoro.

Infine, il ministro Fioramonti Lorenzo nei giorni scorsi ha annunciato nuovi cambiamenti.

Novità positive della riforma

Tra le poche novità positive c'è l'introduzione di un curriculum dello studente allegato al diploma, nel quale saranno "indicati, in forma descrittiva, i livelli di apprendimento conseguiti nelle prove scritte a carattere nazionale", distintamente per ciascuna delle discipline oggetto di rilevazione e la certificazione sulle abilità di comprensione e uso della lingua inglese. Ma ciò non è sufficiente, sarebbe stato necessario attribuire una maggiore rilevanza a tutto il percorso formativo dello studente al fine di riqualificare il titolo di studio, elevandone la qualità complessiva. Questo contribuirebbe anche a spazzare i periodici tentativi di cancellazione del valore legale del titolo di



studio affinché anche le Università possano restituire allo stesso valore e rilevanza e a risolvere le numerose critiche sulla percentuale dei promossi e sulle diversificazioni territoriali. Da questo punto di vista, può dunque accogliersi positivamente l'aumento del punteggio del credito scolastico e la valorizzazione del percorso scolastico degli studenti e l'attività didattica svolta nel corso degli studi. Nella medesima ottica di rivalutazione possono essere inserite le prove Invalsi quali attività ordinaria delle classi terminali nonché lo svolgimento delle stesse quale prerequisito per l'ammissione all'esame e la loro determinazione ai fini del voto finale dell'esame. Tali prove, dunque, si prefigurano lo scopo di armonizzare a livello nazionale il sistema di valutazione degli apprendimenti- fra insegnanti di una stessa scuola, fra scuole, fra diverse zone del Paese, ma di contro appiattiscono il livello di conoscenza di base e non esaltano le attitudini dei singoli studenti.

Considerazioni specifiche sulle prove d'Esame

Prima prova scritta:

- Nel caso della prima verifica scritta non si comprende la volontà di collocare lo studio della Storia a mera comparsa: facendole perderle l'esclusività argomentativa ed inglobandola all'interno di altri macro-argomenti. Si ridimensiona una delle discipline più importanti per la formazione dell'individuo. La Storia, così, da "maestra di vita" è stata collocata a materia di contorno. Pertanto, si accoglie con favore la volontà dell'attuale Ministro dell'istruzione di ripristinare tra le tracce di tipologia B una prova di argomento storico;
- Si può generare qualche "sovrapposizione" tra tipologia B e tipologia C se il testo fornito per la Tipologia C'è troppo lungo e complesso; meglio limitarsi alla tradizionale frase o pensiero di qualche illustre personaggio, magari ricompresi nella traccia;
- La prima prova privilegia la verifica di alcune competenze – come il riassunto – che dovrebbero essere sviluppate e verificate nel primo e secondo biennio; se queste competenze non sono state sviluppate, è ovviamente un problema da prendere in considerazione, ma non può essere l'esame di Stato il momento per valutare la loro acquisizione. In questo senso, il nuovo esame obbliga a ripensare la programmazione del primo e secondo biennio, privilegiando il lavoro sulla scrittura (nelle sue varie articolazioni) e sulla lettura (analisi, interpretazione e commento)

Seconda prova scritta:

In questo caso bisogna sottolineare le differenze tra corsi di studio, in alcuni dei quali la seconda prova coinvolge due discipline, e in altri solo la disciplina d'indirizzo.

Colloquio:

Il colloquio perde valore (20 punti; prima ne valeva 30); vanno segnalate alcune evidenti contraddizioni in merito agli obiettivi del colloquio e del metodo con cui condurlo: da un lato si precisa che il colloquio "deve verificare l'acquisizione dei contenuti e dei metodi propri delle singole discipline", DM 37/2019, art. 2; dall'altro, però, negli incontri di formazione sul nuovo esame si sottolinea che il colloquio non è una somma di interrogazioni. La contraddizione è palese nell'OM 205/2019 sugli Esami di Stato; nell'Art. 2 c. 1 si dice che la Commissione propone al candidato materiali di vario genere "per verificare l'acquisizione dei contenuti e dei metodi propri delle singole discipline"; nel c.2 dello stesso Art. 1, però, si sottolinea che nel colloquio vanno coinvolte le diverse discipline, "evitando però una rigida distinzione tra le stesse"; e si aggiunge che il colloquio deve svilupparsi "in una più ampia e distesa trattazione di carattere pluridisciplinare" e affinché "il coinvolgimento sia il più possibile ampio, i Commissari conducono l'esame in tutte le discipline per le quali hanno titolo": insomma contraddizioni palesi, che non possono trovare soluzione con il buonsenso dei docenti; le fasi. Il colloquio si articola in 4 fasi, quindi è di fatto frammentato;



premessi che non ci piace l'idea delle buste (che l'attuale ministro promette di eliminare), forse era opportuno avviare al colloquio con la relazione dello studente sui Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (ex alternanza scuola-lavoro), in modo da evitare l'impatto con la nuova modalità, che presenta varie criticità. La prima questione che vogliamo porre, in relazione al nuovo sistema delle buste per l'avvio del colloquio, è quella del senso, del perché, dell'obiettivo: a noi risulta difficile individuare un senso positivo, un motivo valido. Ogni attività che svolgiamo a scuola ha un valore anche formativo e ci pare che questo meccanismo di formativo non abbia proprio nulla. Premesso che i materiali inseriti nelle buste possono essere di varie tipologie, afferenti a diverse discipline e a diversi linguaggi, e considerato che è altamente improbabile che materiali così diversi possano avere un valore di equipollenza, è evidente che proprio nell'avvio del colloquio assume importanza la variabile "fortuna"; in ogni caso, la modalità della busta pescata sembra favorire gli studenti più scaltri e non necessariamente i più preparati. In conclusione: le buste costituiscono una perdita di tempo per la commissione (che sarà portata ad accettare le proposte dei Commissari interni); con il rischio connesso che i docenti svolgano attività didattica su alcuni documenti, in preparazione del pescaggio della busta; questa modalità rende il colloquio – già frammentato – più rigido e tutt'altro che "colloquiale"; attiva la variabile "fortuna"; comunque favorisce gli studenti più scaltri. Non entriamo nel merito specifico degli studenti con Dsa, ma sappiamo che c'è una polemica in corso, per una discriminazione relativa alla scelta della busta.

L'apice del disorientamento si è toccato nella gestione del colloquio finale che gli studenti dovranno tenere dopo le due prove scritte: si è passati dall'esposizione di mappe concettuali, tesine ed elaborati precostituiti, all'avvio del colloquio sulla base di argomenti a sorpresa, contenuti all'interno di tre buste predefinite delle Commissioni, i cui modi di gestione – attraverso l'analisi di nodi concettuali interdisciplinari.

La lingua straniera.

Si sa che l'apprendimento della lingua straniera è uno dei problemi della scuola, per i risultati non soddisfacenti. Eppure si tratta di un settore nel quale sono stati fatti molti investimenti sia per i corsi di recupero, sia per avviare la metodologia CLIL, ovvero l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera.

Ebbene, dopo tanti interventi, la lingua praticamente scompare dall'Esame (corsi di studio specifici a parte, ovviamente): non c'è più la terza prova e all'orale potrebbe non esserci il docente di inglese; di fatto, quindi, la lingua straniera non svolge più un ruolo significativo all'Esame di Stato; si può portare a parziale giustificazione il fatto che la lingua straniera rientra tra le competenze verificate dalle prove Invalsi, ma non ne giustifica l'assenza dall'esame.

Documento tecnico DM esami di stato

Il DM sui criteri per la composizione delle Commissioni per l'Esame di Stato del secondo ciclo ha introdotto importanti novità sull'individuazione dei Presidenti di Commissione e sulla nomina dei commissari esterni.

È prevista, in primo luogo, l'istituzione presso ogni USR di un elenco Regionale dei Presidenti di commissione per gli Esami di Stato.

Questo decreto ministeriale, insieme al DM sull'adozione del modello di Curriculum dello studente e al DM sulla scelta materie e modalità organizzative colloquio, completerà il quadro degli interventi normativi per l'adozione delle nuove modalità di attuazione dell'Esame di Stato del secondo ciclo previste dal d.lgs. 62/2017.

Innanzitutto, è stata recepita la decisione assunta dal TAR Lazio del 26 aprile 2018 che consente ai Dirigenti Scolastici del I ciclo l'accesso alla funzione di presidente degli esami di Stato conclusivi del



Il ciclo. Questo importante risultato è giunto a seguito della vertenza giudiziaria promossa da UDIR presso il TAR del Lazio che si è pronunciato con l'annullamento della C.M. 4537 del 16/03/2018, con valore "erga omnes", nella parte in cui era stato introdotto il sostanziale divieto di presentare domanda per i Dirigenti delle scuole del primo ciclo.

Il DM sui criteri per la composizione delle Commissioni, attraverso l'art. 5, sostituisce il c. 4 dell'art. 4 del precedente DM 3 ottobre 2017 n. 741 che recita ora: *"in caso di assenza o impedimento o di reggenza di altra istituzione scolastica, svolge le funzioni di presidente della commissione un docente collaboratore del DS, individuato ai sensi dell'art. 25, c. 5, del D.lgs. 165/2001"*. Il MIUR, attraverso questa modifica normativa, supera la presa di posizione da noi immediatamente stigmatizzata con cui aveva escluso di fatto centinaia di Dirigenti Scolastici del primo ciclo dall'assolvimento della funzione di presidente di commissione d'esame di Stato del secondo ciclo.

Nel DM troviamo indicati i soggetti che sono tenuti a presentare l'istanza di inserimento nell'elenco regionale e coloro che ne hanno facoltà. I predetti aspiranti sono nominati nel rispetto del principio dell'alternanza dei percorsi nelle scuole di istruzione secondaria di secondo grado, riportate nel Bollettino ufficiale integrato con l'elenco delle scuole paritarie. Rientrano tra i soggetti che hanno l'obbligo i Dirigenti Scolastici in servizio presso gli istituti secondari di secondo grado, ovvero presso istituti di istruzione statale nei quali funzionano corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado e i DS preposti ai convitti nazionali e agli educandati femminili. I soggetti che invece hanno facoltà di presentare istanza di inserimento nell'elenco regionale sono:

- i Dirigenti Scolastici in servizio preposti a istituti statali del primo ciclo di istruzione;
- i docenti in servizio nelle istituzioni scolastiche dell'istruzione secondaria di secondo grado statale, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con almeno dieci anni di servizio di ruolo;
- i Dirigenti Scolastici di istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado, collocati a riposo da non più di tre anni;
- i Dirigenti Scolastici di istituti statali d'istruzione del primo ciclo collocati a riposo da non più di tre anni;
- i docenti di istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali, collocati a riposo da non più di tre anni.

Come si può notare, non compaiono più, tra i soggetti che hanno facoltà a presentare domanda in qualità di presidenti di commissione, i professori universitari di prima e seconda fascia, anche fuori ruolo; i ricercatori universitari confermati; i direttori delle istituzioni A.F.A.M.; i docenti di ruolo delle istituzioni A.F.A.M.

Altro elemento di novità da evidenziare è l'introduzione di specifiche azioni formative finalizzate a garantire il corretto svolgimento delle funzioni di presidente, che il MIUR intende adottare in modo regolare e continuativo.

L'Amministrazione dovrebbe porre particolare attenzione all'organizzazione dei percorsi formativi rivolti ai Presidenti di commissione al fine di garantire un'omogenea modalità operativa sul territorio nazionale anche alla luce dei cambiamenti introdotti dal 37/2019 riguardanti il nuovo Esame di Stato. Un ulteriore aspetto di particolare rilievo si ritrova all'art. 14 del DM nel quale sono definite, sia per i Dirigenti Scolastici sia per i docenti, le condizioni ostative all'inserimento nell'elenco regionale dei soggetti aventi titolo a ricoprire il ruolo di presidenti di commissione che, nel dettaglio, sono:

- avere riportato condanne penali o avere in corso procedimenti penali per i quali sia stata formalmente iniziata l'azione penale;
- avere in corso procedimenti disciplinari;
- essere incorsi, nell'ultimo biennio, in sanzioni disciplinari superiori alla sanzione minima;
- essere in aspettativa o comunque assenti dal servizio, sempre che si preveda il rientro in servizio in data posteriore a quella di inizio degli esami;



- essere collocati fuori ruolo o utilizzati in altri compiti, ai sensi dei vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro;
- essere in posizione di astensione obbligatoria o facoltativa dal lavoro, ai sensi del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modifiche e integrazioni;
- essere in aspettativa o distacco sindacale.

L'art. 6 del DM 183/2019 riguarda i criteri di nomina dei commissari esterni individuati nel rispetto del principio dell'alternanza dei percorsi nelle scuole di istruzione secondaria di secondo grado riportate nel Bollettino ufficiale, integrato con l'elenco delle scuole paritarie, in base al seguente ordine di precedenza:

- a) docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado, che insegnano, nell'ordine, nelle classi terminali e nelle classi non terminali;
- b) docenti con rapporto di lavoro a tempo determinato fino al termine dell'anno scolastico di istituti statali d'istruzione secondaria di secondo grado, che insegnano, nell'ordine, nelle classi terminali e nelle classi non terminali;
- c) docenti con rapporto di lavoro a tempo determinato fino al termine dell'attività didattica di istituti statali d'istruzione secondaria di secondo grado, che insegnano, nell'ordine, nelle classi terminali e nelle classi non terminali;
- d) docenti di istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado collocati a riposo da non più di tre anni scolastici, in considerazione dell'abilitazione posseduta, qualora, al fine di assicurare la regolare costituzione e il funzionamento delle commissioni, dopo che siano stati nominati gli aventi titolo di cui alle lettere a), b), c), rimangano nomine da effettuare;
- e) docenti che, negli ultimi tre anni abbiano prestato effettivo servizio almeno per un anno, con rapporto di lavoro a tempo determinato sino al termine dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche in istituti statali d'istruzione secondaria di secondo grado e siano in possesso di abilitazione all'insegnamento di discipline comprese nelle classi di concorso afferenti alle indicazioni nazionali e alle linee guida dell'ultimo anno dei corsi della scuola secondaria di secondo grado. Tale disposizione resta subordinata alle medesime condizioni di cui alla lettera d).

I docenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo determinato devono essere in possesso di abilitazione all'insegnamento delle discipline oggetto di esame.

In caso di esaurimento degli aspiranti o rinunce del personale di cui al comma 2, si prescinde dal requisito dell'abilitazione, tenendo conto, comunque, del diploma di laurea valido per l'ammissione ai concorsi per l'accesso ai ruoli.

Nel rispetto dei criteri di precedenza di cui al comma 2, le nomine sono effettuate secondo il seguente ordine:

- a) per la disciplina d'insegnamento;
- b) per la classe di concorso in cui è compresa la disciplina d'insegnamento.

Il personale di cui alle lettere a), b), c), del comma 2 è tenuto a presentare istanza di nomina. Il personale di cui alle lettere d) ed e) del comma 2 ha facoltà di presentare istanza di nomina. Il successivo art. 7 disciplina le nomine dei presidenti di commissione in ambito territoriale indicando le priorità di assegnazione alle commissioni: in prima istanza vi sarà l'assegnazione presso le scuole del comune di servizio o di residenza del soggetto richiedente, a seguire l'assegnazione presso le sedi della provincia di residenza, fino a giungere in via residuale a nomine d'ufficio in ambito regionale e interregionale. In questo caso le nomine saranno effettuate secondo quanto previsto dai cc. 2, 3 e 4 dell'art. 7 nel rispetto dei criteri evidenziati nell'art. 6 del DM in oggetto. Questo DM è un ulteriore tassello utile all'attuazione al d.lgs. 62/2017 per ciò che attiene l'Esame di Stato del secondo ciclo ponendo le basi di quel cambiamento atteso. Resta ancora molto da disciplinare e riordinare, in



particolare alla luce dei cambiamenti imposti dalla legge di Bilancio per il 2019 che riduce gli stanziamenti per i contratti di apprendistato e l'alternanza scuola-lavoro (che, tra l'altro, cambia nome, e probabilmente impostazione, in "percorsi per le competenze trasversali") con una secca riduzione del minimo di ore da destinare alla formazione in azienda.

Conclusioni

Con il presente documento, UDIR propone alcuni spunti di riflessione, nella consapevolezza che l'esame di Stato costituisce la fine di un percorso di studio, e non può essere utilizzato per portare ad una modifica surrettizia dei curricula.

È auspicabile procedere a delle modifiche volte a rimpolpare lo spessore della scuola superiore di secondo grado. Sarebbe, quindi, più opportuno qualificare il titolo di studio, elevandone la qualità complessiva. Questo contribuirebbe anche a spazzare i periodici tentativi di cancellazione del valore legale del titolo di studio affinché anche le Università possano restituire allo stesso valore e rilevanza. A ben vedere, la revisione delle prove ha comunque depotenziato gli esami di maturità, perché dal 2019 si svolgeranno meno prove, solo due scritte e un'orale, ma anche ha apportato una complessiva riduzione dei punteggi derivanti degli esiti diretti dell'esame stesso. Anche il continuo investimento sulle prove standardizzate Invalsi, da un lato si prefigurano lo scopo di armonizzare a livello nazionale il sistema di valutazione degli apprendimenti- fra insegnanti di una stessa scuola, fra scuole, fra diverse zone del Paese, ma dall'altro si va verso un sistema che guarda sempre più alla valutazione delle nozioni e della preparazione di base, quindi ad una istruzione sempre più "piatta".